

Analisi di ItaliaOggi sulle conseguenze generate dalla normativa sull'accordo preventivo

Concordato, 770 fondamentale

Trasmissione del modello entro il 29/01 per non decadere

“sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni”

DI GIULIANO MANDOLESI

La regolare trasmissione del modello 770 è imprescindibile per mantenere valido, nel corso del biennio di adesione, il concordato preventivo biennale.

I contribuenti sottoscrittori del patto nel 2024 per gli anni d'imposta 2024 e 2025 che non hanno inviato il modello 770 lo scorso 31 ottobre, nei termini “ordinari”, possono comunque trasmetterlo tardivamente entro il 29 gennaio prossimo senza incorrere nella decadenza dal Cpb.

Queste sono le conseguenze generate dall'articolo 22 comma 2 lettera c) del dlgs 13/2024, decreto che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale (Cpb), istituto che impone al contribuente che ne ha scelto l'utilizzo, una pressoché totale regolarità fiscale rispetto gli adempimenti in corso d'anno pena la decadenza dell'accordo.

Il 770 tra gli adempimenti necessari per il mantenimento del patto.

Va preliminarmente ricordato che hai sensi dell'articolo 4 comma 3-bis del dpr 322/1998, lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per

i sostituti d'imposta (i soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte) per trasmettere il modello 770 per l'anno 2024.

Tale scadenza era fondamentale soprattutto per coloro che lo scorso anno hanno scelto l'utilizzo del concordato preventivo biennale poiché il mantenimento dell'istituto è legato anche al regolare invio del modello in commento nei termini.

L'articolo 22 del dlgs 13/2024, al comma 1, dispone infatti che il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in cui si applica qualora, a seguito d'accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Le violazioni di non lieve entità citate sono elencate nel successivo comma 2 e tra queste, alla lettera c) n.1, rileva anche quella ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del dlgs 471/1997 ovvero l'omessa presentazione della dichiarazione 770 dei sostituti d'imposta.

Il mancato assolvimento dell'adempimento per l'anno d'imposta 2024, nel citato termine del 31 ottobre 2025, però non fa scattare automaticamente la decadenza dal concordato preventivo biennale a patto però che si trasmetta il 770 entro il 29 gennaio prossimo.

Ai sensi, infatti, dell'arti-

colo 2 comma 2 del già citato dlgs 471/1997 ed anche da quanto riportato nelle istruzioni del modello 770/2025 predisposte dall'amministrazione finanziaria, “sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997”.

Tale tesi, ovvero che il modello tardivo tiene in pieni il patto fiscale, è stata anche indirettamente avvalorata dall'agenzia delle entrate con la risposta alla faq 8 del 2024 in cui, in tema di esclusione dal Cpb, l'amministrazione ha dichiarato che eventuali omissioni dichiarative rilevano solo in caso di trasmissione del modello dopo i 90 giorni dal termine “ordinario” di presentazione.

Va specificato che, così come per l'omissione del modello irap, anche la mancata trasmissione del modello 770 non preclude l'accesso al concordato preventivo biennale (casistica chiarita dall'agenzia delle entrate con la fa1 n.14 del 25 ottobre 2024) ma, come esposto pocanzi, ne determina la decadenza se l'omissione è relativa alle annualità oggetto del patto fiscale.

— © Riproduzione riservata —

